



Sicurezza sul lavoro



Dipartimento Regionale della Funzione
Pubblica e del Personale

Opuscolo informativo
“Sicurezza negli uffici”

PREFAZIONE

La normativa che regola l'igiene e la sicurezza sul lavoro è oggettivamente molto complessa ed in continua evoluzione.

In merito, il legislatore sta avendo, da almeno due decenni, un approccio in questa disciplina che preveda e contempli la partecipazione attiva di più figure e soggetti, in un articolato sistema gestionale che sia indirizzato alla prevenzione degli infortuni delle malattie e dei rischi professionali.

Questo opuscolo dedicato ai lavoratori, si ritiene possa costituire un valido ed idoneo strumento per la corretta informazione sulle figure della sicurezza.

D'altronde è acclarato e notorio che la cultura della sicurezza sia il fondamento e la base stessa di un'Amministrazione di qualità ed eccellenza che investa sul proprio capitale umano e sulle risorse in esso contenute oltre ovviamente ad ottemperare agli obblighi di legge.

*Il Dirigente Generale
L. Giammanco*



Regione siciliana
Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale

*Opuscolo realizzato
dal*

SERVIZIO 3
Servizio Prevenzione e Protezione
Coordinamento Regionale
Adempimenti Decreto Legislativo 81/08

Responsabile del Servizio 3
Antonino Maggio

STUMENTI ORGANIZZATIVI

PUBBLICA AMMISTRAZIONE



FIGURE DELLA SICUREZZA

- ◆ Datore di lavoro
- ◆ Dirigente
- ◆ Preposto
- ◆ Lavoratore
- ◆ RSPP
- ◆ Addetto al SPP
- ◆ Medico competente
- ◆ RLS
- ◆ Addetti emergenze antincendio
- ◆ Addetti emergenze sanitarie



DATORE DI LAVORO

“Datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.



DIRIGENTE

Definizione: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Ulteriore specifica: in pratica a secondo del livello dei poteri delegati (implicitamente o esplicitamente) dal Datore di Lavoro, il Dirigente ai fini antinfortunistici condivide con quest'ultimo parte della culpa in eligendo e/o vigilando.

Vige sempre il concetto di effettività ovvero...CHI FA E'.



PREPOSTO

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

C.Cass.Penale n.21593/07:

“il preposto è colui che sovrintende a determinate attività lavorative e la sua specifica competenza prevenzionale è quella di controllare l'ortodossia antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative”

C.Cass.Penale 28/5/1999

Preposto:

- chi assume una posizione di preminenza tale da potere impartire ordini, istruzioni e direttive di lavoro da eseguire, riconosciuta dal datore di lavoro;*
- chi è un soggetto qualificato ad esercitare tale mansione;*
- non necessariamente chi ha una qualifica superiore ad altri;*

DIFFERENZA TRA PREPOSTO E DIRIGENTE IN AMBITO INFORTUNISTICO

C.Cass.Penale sez.4 n.21593/07:

Dirigenti:

i dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d'impresa adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell'ente.

Preposti:

sono coloro i quali vigilano sull'attività lavorative degli altri dipendenti, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali, e che sono forniti di un limitato potere di impartire ordini ed istruzioni, peraltro di natura tendenzialmente (a volte meramente) esecutiva.

LAVORATORE



Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;



RESPONSABILE DEL S.P.P.

“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”:
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi:

Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1), è necessario essere in possesso di:

- un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
- attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, rapporti sindacali.

ADDETTO AL S.P.P.



Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.31, facente parte del servizio di Prevenzione Protezione.

Art.32 comma 10: nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

IL MEDICO COMPETENTE



Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Articolo 38 – Titoli e requisiti del medico competente

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA



R.L.S.

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Il Decreto Legislativo 81/08 dedica una serie di articoli al RLS.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo (art.47).

Quindi, può agire a livello aziendale, ma può essere nominato anche a rappresentare la sicurezza a livello territoriale (art.48) o, nel caso della presenza di più aziende o cantieri, la nomina del RLS riguarda il sito produttivo (art.49).

Il RLS svolgendo la sua funzione può accedere ai luoghi di lavoro e deve essere consultato in sede di valutazione dei rischi, di redazione del documento dei rischi, durante la nomina degli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio e all'evacuazione dei luoghi di lavoro (art.50).

ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO



Soggetti individuali dal Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza antincendio ed esodo ai quali occorre destinare una specifica formazione (secondo indicazioni ministeriali) almeno 2 addetti per ogni piano.

* Nel caso degli uffici Dipartimentali, sono stati individuati n. 2 Addetti per singola ala, specificatamente, lato “A” (via della Regione Siciliana) e “B” (via Aldo Pinelli).

ADDETTI ALLE EMERGENZE PRIMO SOCCORSO



Soggetti individuati dal Datore di Lavoro per attuare le misure di emergenza sanitaria ai quali occorre destinare una specifica formazione (secondo indicazioni ministeriali) almeno 1 a plesso per turno.

* Nel caso degli uffici Dipartimentali, sono stati individuati e formati n. 9 addetti).

Indice

- Prefazione	pag. 2
- Strumenti organizzativi	pag. 4
- Figure della Sicurezza	pag. 5
- Datore di lavoro	pag. 6
- Dirigente	pag. 7
- Preposto	pag. 8
- Lavoratore	pag. 10
- RSPP	pag. 11
- Addetto al SPP	pag. 12
- Medico competente	pag. 13
- RLS	pag. 14
- Addetti emergenze antincendio	pag. 15
- Addetti emergenze sanitarie	pag. 16